

“Prescrizione e decadenza nel Diritto Previdenziale”

**Tavola Rotonda: “A confronto con gli Enti Previdenziali: le questioni
ancora aperte”**

GINO MADONIA

AUTONOMIA DEI RAPPORTI

- RAPPORTO DI LAVORO
- RAPPORTO CONTRIBUTIVO
- RAPPORTO PREVIDENZIALE

LA PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI

- [R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 55](#)

I contributi di assicurazione obbligatoria si prescrivono col decorso di dieci anni dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati (1).

Non è ammessa la possibilità di effettuare versamenti, a regolarizzazione di contributi arretrati, dopo che, rispetto ai contributi stessi, sia intervenuta la prescrizione (2).

LA PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI

- 9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
 - a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidariet  previsto dall'[art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1° giugno 1991, n. 166](#), ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine   ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti (6);
 - b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (7).
- 10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi gi  compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'[art. 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 novembre 1983, n. 638](#), fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso.

PRESCRIZIONE CONTRIBUTI G. PUBBLICA

- 10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2017, non si applicano fino al 31 dicembre 2022, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore (8).

DENUNCIA LAVORATORE E PRESCRIZIONE

- “In tema di contributi previdenziali, il raddoppio del termine quinquennale di prescrizione, previsto dall'art. 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995, per il caso di denuncia del lavoratore, non si applica ai crediti maturati in epoca successiva all'entrata in vigore della legge, dal momento che la suddetta denuncia ha unicamente l'effetto di mantenere il termine decennale per i crediti maturati anteriormente e non può essere qualificato come atto interruttivo della prescrizione, non potendosi trarre argomento in tal senso dalla previsione speciale di cui all'art. 38, comma 7, della l. n. 289 del 2002.” Cass. n.5820/2021.

DENUNCIA LAVORATORE E PRESCRIZIONE

Sostenere - come fa la sentenza della Cassazione n.5820/2021 - che la denuncia del lavoratore e dei suoi eredi, con effetto di raddoppio del termine di prescrizione dei contributi previdenziali, da 5 a 10 anni, siccome testualmente previsto nel comma 9, dell'art.3 della legge 335/1995, "a decorrere dall'1.1.1996", non si riferisca ai medesimi contributi, ma a quelli precedenti all'entrata in vigore della legge (il 17 agosto 1995), implica un ragionamento tortuoso e difficile da accettare; tradisce il significato letterale e la struttura sintattica della norma; annichilisce il valore sistematico che la disciplina della prescrizione dei contributi è destinata ad assolvere nell'ordinamento, anche (e prioritariamente) nei confronti del lavoratore che, dalla sua maturazione, subisce la perdita della tutela costituzionale imprescrittibile (RIVERSO).

DENUNCIA LAVORATORE E PRESCRIZIONE

Sez. Unite nn. 15296/2014, 5784/2008; 6173/2008

hanno valorizzato la locuzione del comma 10 che richiama l'intera disciplina del comma 9 anche per il periodo transitorio, attribuendo quindi effetti alla denuncia del lavoratore anche per il periodo precedente.

LITISCONSORZIO DIFFERENZE RETRIBUTIVE

- La decisione è in contrasto con altre, in cui la Cassazione sostiene, invece, che i rapporti sono collegati o comunque non sono tra loro (così nettamente) autonomi, onde sarebbe necessario promuovere il litisconsorzio nello stesso giudizio tra i tre soggetti di una situazione più complessa (Cass. nn.8956/2020, 17320/2020, 24924/2020).

ART. 8 DPR 818/57

- COORDINAMENTO CON L. 335/95;
- PRESCRIZIONE DECENNALE RIMBORSO CONTRIBUTI ANNULLATI;
- ACQUISIZIONE GESTIONE MA NON IN POSIZIONE ASSICURATIVA:
- COORDINAMENTO MASSIMALE CONTRIBUTIVO (art 2 comma 18 legge 335/95).

DECADENZA

Le previsioni di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, a carico dell'Inps, concernono materia sottratta alla disponibilità delle parti, in quanto dirette a tutelare l'interesse pubblico alla definitività ed alla certezza delle determinazioni relative ad erogazioni di spese gravanti alla finanza degli enti pubblici gestori delle assicurazioni sociali obbligatorie, stante la riconducibilità dei detti enti al settore della finanza pubblica allargata (Cass. Cass. SU, n.12718/2009).

Più in generale, si è in presenza di fattispecie di decadenza di ordine pubblico (artt. 2968 e 2969 c.c.), qualificazione che comporta l'inderogabilità della relativa disciplina legale, l'irrinunciabilità e la rilevabilità d'ufficio da parte del giudice (cfr. in tal senso Cass. 2008/7148).

DECADENZA E POSIZIONE ASSICURATIVA

RISCATTO

- AMIANTO

- RENDITA VITALIZIA

EFFETTI DELLA PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI SUL RAPPORTO PREVIDENZIALE

- *Ove il lavoratore abbia dato comunicazione dell'omissione contributiva del datore di lavoro al competente ente previdenziale e quest'ultimo non abbia provveduto a conseguire i contributi omessi, lo stesso ente, in quanto obbligato, nell'ambito del rapporto giuridico con l'interessato (anche ex art. 1175 e 1176 c.c.), alla diligente riscossione di un credito che, ancorché proprio, vale a soddisfare il diritto costituzionalmente protetto del lavoratore, è tenuto a provvedere alla regolarizzazione della posizione assicurativa del lavoratore medesimo, ove a quest'ultimo sia precluso di ricorrere alla costituzione della rendita ex art. 13 legge n. 1338 del 1962 o all'azione di risarcimento danni ex art. 2116 c.c..*
- (Cass. 7459/2002 – CAPURSO - BOER).

SEGUE

- L'interesse del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omesso il pagamento integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, che non si identifica con il diritto spettante all'Istituto previdenziale di riscuotere il proprio credito, ma è tutelabile mediante la regolarizzazione della propria posizione. Ne consegue che il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile versare) nei confronti dell'ente previdenziale, purché entrambi siano convenuti in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa»Cass. 15 settembre 2014, n. 19398, in Riv. it. dir. lav. 2015, II, p. 791

SEGUE

- Prima del raggiungimento dell'età pensionabile e del compimento della prescrizione del diritto ai contributi, nel danno da irregolarità contributiva il lavoratore può esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116 cod. civ., ovvero di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso (Corte appello Roma sez. lav., 31/07/2019, n.2737). Il rimedio, sia pure in forma generica, può essere azionato anche prima della prescrizione dei contributi (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 04/05/2018, n.3031; Corte appello Trieste, 29/11/2012, n.295; Cassazione civile sez. lav., 15/06/2007, n.13997).

EFFETTI DELLA PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI SUL RAPPORTO PREVIDENZIALE

- *In caso di omesso versamento di contributi da parte del datore di lavoro, l'ordinamento non prevede un'azione dell'assicurato volta a condannare l'ente previdenziale alla regolarizzazione della sua posizione contributiva, nemmeno nell'ipotesi in cui l'ente previdenziale, che sia stato messo a conoscenza dell'inadempimento contributivo prima della decorrenza del termine di prescrizione, non si sia tempestivamente attivato per l'adempimento nei confronti del datore di lavoro obbligato, residuando unicamente in suo favore la facoltà di chiedere all'Inps la costituzione della rendita vitalizia [ex art. 13 della legge n 1338 del 1962](#) ed il rimedio risarcitorio di cui all'[art. 2116 c.c.](#) (Cass. n. 6722/21; 2164/21; [3491/14](#); [6569/10](#). NICOLINI/MASTRANGELI).*

2116 C.C.

Rimedio alternativo rispetto a quello offerto dall'art. 13, a stretto rigore di natura lavoristica piuttosto che previdenziale.

2116 C.C.

- Per non incorrere in responsabilità ex art. 1227 c.c. il lavoratore sarebbe tenuto a richiedere preventivamente al datore di lavoro il versamento della riserva matematica per la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 (Corte appello Palermo sez. lav., 24/06/2019, n.474; Cass. Sez. L. Sent. n. 20827 del 11/09/2013, Sent. n. 1179 del 22/01/2015 e Sent. n. 27660 del 30/10/2018 cass. 20827/2013).

2116 C.C.

- Proprio per tale ragione non si pone nessun problema di decadenza, ma soltanto di prescrizione, in relazione alla individuazione del dies a quo del relativo termine, talvolta fissato alla data di prescrizione dei contributi, talvolta alla data del provvedimento di diniego della prestazione da parte dell'ente previdenziale (Tribunale Velletri sez. lav., 13/01/2021, n.39), o, più correttamente, dalla data di perdita totale o parziale della prestazione previdenziale (Corte appello Palermo sez. lav., 24/06/2019, n.474; Tribunale L'Aquila, 27/06/2018, n.240; Cass. 13997/2007; 12213/2004 ecc..).

ART. 13 L. 1338/1962

La tutela accordata trova la sua ragion d'essere nella eccezionale disciplina della prescrizione dei contributi, ai sensi, prima, dell'art. 55, c. 2, r.d. 1827/1935 e, poi, dell'art. 3, c. 9, l. 335/1995.

Come qualificare le posizioni giuridiche del datore di lavoro e del lavoratore?

- Diritto potestativo? Obbligo? Surroga per pagamento?

CASS. 3678/09

- L'art. 13 tende non ad offrire un particolare modo di risarcimento del danno, bensì a realizzare il medesimo effetto dell'ormai non più possibile adempimento dell'obbligo contributivo; creandosi così uno strumento per rendere più incisiva, nell'ambito di una regolamentazione generale costituzionalmente garantita, la tutela del lavoratore, nei cui confronti il datore di lavoro è sostanzialmente un debitore di sicurezza e l'ente previdenziale il debitore - obbligato principale, allorquando il datore di lavoro non provveda a soddisfare il proprio debito annullando la finalità specifica dell'assicurazione obbligatoria.

ART. 13 – POSIZIONE DEL LAVORATORE

- Sussiste un vero e proprio diritto del lavoratore nei confronti del datore di lavoro alla costituzione della rendita vitalizia con conseguente possibilità di domandare in giudizio la condanna di quest'ultimo a versare la riserva matematica all'I.N.P.S. (Cass. n. 14680/1999). Il titolare dell'interesse primario al pagamento della riserva matematica è lo stesso lavoratore danneggiato dall'omissione contributiva che si sostituisce (=si surroga) al datore di lavoro inadempiente nei confronti dell'ente previdenziale.

ART. 1180 C.C.

L'obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione.

Tuttavia il creditore può rifiutare l'adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione.

Art. 13 - litisconsorzio

- i rapporti coinvolti debbono essere considerati, non disaggregati tra loro, bensì nel loro insieme siccome ruotanti attorno all'istituto peculiare della costituzione della rendita vitalizia, per cui detti rapporti debbono essere valutati alla stregua di un rapporto comune a più parti o, comunque, di rapporti la cui definizione dell'uno presuppone ed è indispensabile a quella dell'altro: con la conseguenza di valutare la prospettiva di ordine processuale se il relativo giudizio debba rientrare nell'ambito dell'istituto del "litisconsorzio necessario" da inquadrarsi nella più ampia problematica dell'interesse ad agire.

ART. 13 – PRESCRITTIBILE?

- Dapprima orientamento contrario fino al 1984 (1304/71; 1298/78; 5487/83; 5825/95; 7853/03), poi giurisprudenza consolidata prescrittibilità (6361/84; 9270/87; 10945/98; 14680/99; 3756/03; 13836/03; [Cass. 12213/2004](#); [Cass. 20686/2004](#); 983/16; n. 31184/17; Cassazione civile , sez. VI , 03/12/2020 , n. 27683), senza che rilevi la conoscenza o meno, da parte del lavoratore, della omissione contributiva (punto di crisi).

ART. 13 – LE SEZIONI UNITE DEL 2017

- la questione controversa è stata decisa dalle sezioni unite, con
- la pronuncia n. 21302 del 2017, che ha affermato il seguente principio di diritto:
- "il diritto [potestativo] alla costituzione della rendita vitalizia previsto dall'art. 13 della L. n. 1338 del 1962, è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale, che decorre dalla maturazione del termine di prescrizione, anch'esso decennale, del diritto al recupero dei contributi da parte dell'Inps per l'accantonamento necessario alla costituzione della riserva matematica del relativo fondo di destinazione

DIES A QUO PRESCRIZIONE SITUAZIONE GIURIDICA ATTIVA LAVORATORE

- Tra le cause di impossibilità di ottenere la rendita dal datore, potrebbe annoverarsi, ed anzi ritenersi tipica, la maturazione del termine decennale di prescrizione della facoltà riconosciuta dall'art. 13 e dunque il lavoratore potrebbe beneficiare dell'ulteriore termine di prescrizione decennale della propria facoltà, ovvero potrebbe ritenersi che l'esercizio della facoltà in sostituzione del datore non sia soggetto a prescrizione.
- Altro punto di equilibrio potrebbe rinvenirsi nella individuazione del dies a quo di decorrenza del termine alla data di maturazione dei requisiti pensionistici (vedi cass. 6063/2000).
- Ulteriore ipotesi potrebbe essere quella di fissare il dies a quo allorché l'assicurato acquisisce consapevolezza della lesione. Normalmente alla data di diniego totale o parziale della prestazione (soluzione che presenta coerenza sistematica con prescrizione amianto), ma anche prima ove chiedi estratto contributivo.

CONCLUSIONI

- a) la prescrizione dei contributi non può mutare la posizione del datore di lavoro, che permane di obbligo;
- b) la prescrizione dei contributi determina una novazione ex lege dell'obbligazione gravante sul datore che ripristina il regime prescrizione civile, ma grava il datore di una prestazione più onerosa;
- c) le modalità di calcolo della riserva pongono INPS in condizione di neutralità;
- d) il datore potrebbe costituire la rendita senza limiti di tempo, analogamente a quanto accade per l'adempimento del debito prescritto;
- e) il lavoratore può esercitare il diritto di sostituzione entro 10 anni da quando ha consapevolezza della lesione contributiva, di norma all'atto del rifiuto parziale o totale della prestazione (soluzione identica amianto).

AMIANTO - prescrizione

[Cass. n. 14599/2022](#) [n. 18254/2019](#); [n. 29635/2018](#) [n. 2856/2017](#)

il diritto alla rivalutazione contributiva è un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione e soggetto a prescrizione decennale, definitiva e non limitata ai singoli ratei, il cui termine decorre "dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza o potesse avere conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto durante le proprie lavorazioni.

AMIANTO E PRESCRIZIONE

l'esposizione all'amianto e la sua durata sono "fatti", la cui esistenza è conosciuta soltanto dall'interessato, tenuto, pertanto, a portarli a conoscenza dell'ente previdenziale onerato dell'applicazione del moltiplicatore contributivo attraverso un'apposita domanda amministrativa e a darne dimostrazione ([Cass. 11399/2012](#)).

AMIANTO prescrizione

Non si è in presenza di una prestazione previdenziale a sè stante ovvero di una pretesa all'esatto adempimento di una prestazione previdenziale (pensione) riconosciuta solo in parte, ma di una situazione giuridica ricollegabile ad un "fatto" in relazione al quale viene ad essere determinato - in via meramente consequenziale -, con la maggiorazione, il contenuto del diritto alla pensione ("la disposizione di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, (...) non ha istituito una nuova prestazione previdenziale, ma soltanto un sistema più favorevole di calcolo della contribuzione per la determinazione della pensione" ([Corte cost. 376/2008](#))).

AMIANTO - PRESCRIZIONE

Il lavoratore, laddove abbia la consapevolezza della esposizione ad amianto, può, a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando, agire in giudizio, previa domanda amministrativa, per far valere il suo autonomo diritto; non, dunque, per rivendicare una componente essenziale del credito previdenziale da liquidarsi ovvero già liquidato (parzialmente), bensì per chiedere qualcosa di nuovo e di autonomo.

Alla luce del suddetto orientamento è proprio perchè vi è differenza tra diritto alla rivalutazione contributiva e diritto alla pensione nonchè diritto ai singoli ratei, la prescrizione del diritto alla rivalutazione è definitiva e non può incidere solo sui singoli ratei (di maggiorazione). [Cass. n. 2856/2017](#)

RILIQUIDAZIONE E AMIANTO

- Considerato che la decadenza trova applicazione anche nelle ipotesi di liquidazione parziale della prestazione, la domanda di rivalutazione posizione assicurativa per amianto presentata dopo il pensionamento, incontra il limite della decadenza triennale dalla liquidazione.

AMIANTO decadenza regime previgente ad art. 47 del d.l. n. 269 del 2003.

art. 3, comma 132, della legge n. 350 del 2003 - d.m. 27 ottobre 2004, nel regolare la posizione dei lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 avevano già maturato il diritto ai benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, ha previsto, all'art. 1, comma 2, la possibilità di avvalersi del precedente regime presentando apposita domanda nel termine di centottanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto medesimo (15 giugno 2005).

RISCATTO decadenza

La domanda amministrativa di riscatto del corso di laurea rientra tra le prestazioni previdenziali previste a favore di determinati lavoratori subordinati, sicché è ad essa applicabile il termine di decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, la cui maturazione non esclude peraltro che il riscatto possa essere chiesto successivamente, con riferimento tuttavia ai parametri retributivi in atto alla data della nuova domanda (Cass. 20924/18; Cass. n. 15521 del 2008; App. Firenze, n.1126/2011; App. Palermo 696/2020).

RISCATTO - decadenza

- Non sarebbe applicabile la decadenza, istituto per sua natura soggetto ad un criterio di stretta interpretazione, in quanto riconducibile alle sole domande in materia di trattamenti pensionistici.

RISCATTO decadenza

Il termine di decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 non si applica alla domanda amministrativa di riscatto del corso di laurea, atteso che l'art. 47 concerne le controversie in materia di trattamenti pensionistici propriamente detti, nonché quelle che, pur riguardando il rapporto contributivo, mirano a ottenere lo specifico beneficio del riconoscimento di una contribuzione figurativa in vista dell'incremento del trattamento pensionistico futuro, mentre l'istituto del riscatto, essendo finalizzato, mediante il pagamento della riserva matematica ex art. 13 della l. n. 1338 del 1962, alla copertura assicurativa di un periodo in cui l'interessato, per essersi dedicato allo studio, non ha potuto ottenere il versamento dei contributi che avrebbe invece conseguito se avesse lavorato, attiene a un rapporto preliminare e diverso rispetto a quello previdenziale (Cass. n. 13630 del 2/7/2020; App. Palermo 10.03.2022).

RISCATTO decadenza

- *Si deve piuttosto rilevare che di tale estraneità del riscatto rispetto sia al novero dei "trattamenti pensionistici" stricto sensu che all'ambito dei benefici contributivi speciali idonei a incrementare a totale carico del sistema previdenziale pubblico le provvidenze spettanti all'assicurato è riprova il fatto che le stesse pronunce, dianzi ricordate, che hanno affermato l'assoggettabilità delle controversie in materia di riscatto alla decadenza di cui al [D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47](#), cit., hanno comunque ritenuto di escludere per il diritto al riscatto ciò che invece della decadenza è conseguenza normale e indefettibile, ossia l'estinzione definitiva del diritto che ne è oggetto e l'impossibilità di conseguirlo mediante una nuova domanda (giurisprudenza consolidata: v. da ult. [Cass. n. 21039 del 2018](#)).*

RISCATTO termine essenziale adempimento

in controversia relativa al riscatto del periodo di laurea, è incensurabile in sede di legittimità, ove immune da violazione delle regole di ermeneutica contrattuale e sorretta da motivazione esente da vizi, l'interpretazione del decreto ministeriale del 19 febbraio 1981, compiuta dal giudice del merito, nel senso della natura essenziale, ex art. 1457 cod. civ., del termine stabilito per il versamento della somma, con la conseguente decadenza, in ipotesi di mancato rispetto di esso, dalla domanda di riscatto presentata" (Cass. 22 gennaio 1992 n. 708)

RISCATTO termine essenziale adempimento

La naturale essenzialità del termine previsto dal d.m. 19 febbraio 1981, per il versamento della somma corrispondente alla riserva matematica, calcolata dall'Inps in base alla domanda di riscatto del periodo di laurea proposta dall'assicurato, ne comporta la decadenza in caso di pagamento tardivo.

- Cassazione civile sez. lav. - 22/03/2006, n. 6290.

SEGUE

- Poichè l'entità della somma richiesta è predeterminata sulla base di vari fattori ed in funzione del tempo previsto, il quale resta inerente alle operazioni di riscatto e fondamento dell'atto (per cui il suo superamento vanifica il procedimento avviato con la domanda dell'assicurato), il termine fissato per il versamento ha una "essenzialità" inscritta nella sua stessa natura.

RICONGIUNZIONE

- RICONGIUNZIONE
- L'art. 5 della l. n. 29/78 stabilisce, ai commi 2 e 3, che "entro 180 giorni dalla data della domanda, la gestione presso cui si incentra la posizione assicurativa comunica all'interessato l'ammontare dell'onere a suo carico nonché il prospetto delle possibili rateizzazioni. Ove la relativa somma non sia versata, in tutto o almeno per la parte corrispondente alle prime tre rate, alla gestione di cui sopra entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della comunicazione, o non sia presentata entro lo stesso termine la domanda di rateazione di cui all'art. 2, comma 4, s'intende che l'interessato abbia rinunciato alle facoltà di cui agli artt. 1 e 2.
- Unicamente in questa ipotesi è configurabile la decadenza dalla domanda.

RICONGIUNZIONE

- Ove l'interessato, dopo aver pagato le prime tre rate, **cessi** i versamenti e **richieda all'Inps la restituzione di quanto già versato**, il mancato versamento delle rate successive alla terza - se pure non può configurare una presunzione di rinuncia ex art. 5 della stessa legge (la presunzione operando solo in caso di omesso pagamento dell'importo corrispondente alle prime tre rate) - può comportare la risoluzione del negozio per mutuo consenso." (Cassazione civile sez. lav., 23/04/2010, n.9692; Cass. civ., 22 novembre 1999, n. 12935; nello stesso senso, Cass. civ., 22 luglio 1996, n. 6553, e, sostanzialmente, 4 febbraio 1988, n. 1182).

SEGUE

- Il semplice inadempimento dell'obbligo di pagamento delle singole rate comporta la necessità del recupero, oltre accessori.
- L'INPS, di fronte alla sospensione dei versamenti da parte dell'assicurato dovrebbe intimare diffida con invito alla regolarizzazione, necessario al fine di risolvere la rateazione per inadempimento.
- Per converso, la mancata restituzione delle somme ricevute dopo la sospensione dei pagamenti costituisce inequivocabile indice della volontà dell'Istituto di mantenere il vincolo negoziale.
- In via generale occorrerà valutare le singole fattispecie concrete al fine di verificare se dal mancato pagamento delle rate, in ragione della consecutività e del numero delle omissioni, possa trarsi la presunzione della volontà di risolvere il rapporto.

DECADENZA OBBLIGATI SOLIDALI

- L'obbligazione contributiva, derivante dalla legge e che fa capo all'INPS, è distinta ed autonoma rispetto a quella retributiva (Cass. 8662 del 2019), essa (Cass. n. 13650 del 2019) ha natura indisponibile e va commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (cd. "minimale contributivo").
- Si deve, dunque, affermare il principio che < il termine di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali, soggetti alla sola prescrizione >.

DECADENZA E AZIONE ANTIDISCRIMINATORIA

Se è vero che una azione antidiscriminatoria introduce una domanda diretta a ottenere la rimozione degli effetti della dedotta discriminazione e non mirata a ottenere immediatamente il pagamento di una prestazione previdenziale, è altrettanto innegabile che, nel caso in esame, la prospettata discriminazione consista esclusivamente nel riconoscimento parziale di una prestazione liquidata in misura pretesamente ingiusta.

nel caso concreto, l'obiettivo è l'ottenimento di una pretesa creditoria di natura previdenziale, diritto soggettivo, il cui esercizio deve tuttavia avvenire entro i termini di decadenza sostanziale stabiliti dall'art. 47 d.P.R. n. 639/70: un'azione antidiscriminatoria non potrebbe riportare quindi in vita un diritto estinto ed inibire effetti già esauriti, altrimenti si darebbe la possibilità ad una scelta individuale del rito di sanare retroattivamente una situazione ormai cristallizzata, con effetti anche superiori a quelli che in via straordinaria l'ordinamento riconosce solo in alcuni, specifici casi. Cass. n. 25400/21; App. Genova 101/2022.

DECADENZA previdenza agricola

ordinanza Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, n. 23615/2021:

va data continuità ai principi affermati da Cass. n. 6229 del 2019, secondo cui, in tema di indennità di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui al D.L. n. 7 del 1970, art. 22, conv. con modif. in L. n. 83 del 1970.

DECADENZA E INDEBITI PREVIDENZA AGRICOLA

Tribunale di Lagonegro RG 1822/2020

Indennità di disoccupazione agricola indebita a seguito della cancellazione del lavoratore dall'elenco nominativo degli o.t.d.:

la tempestività dell'azione di "impugnazione" del provvedimento di cancellazione dall'elenco o.t.d. (al fine di evitare la decadenza di cui all'articolo 22 decreto-legge 7/1970) va provata dal ricorrente;

la decadenza ex articolo 22 impedisce di trattenere le prestazioni indebitamente percepite, avendo – l'iscrizione negli elenchi o.t.d. – valenza non meramente certificativa, ma costitutiva, all'interno di una fattispecie complessa, del diritto alle medesime prestazioni.

INDEBITI PUBBLICI – C. COST. 148/2017

- È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 l. 3 maggio 1967, n. 315, e degli artt. 204 e 205 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, censurati, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui non prevedono che i provvedimenti di liquidazione definitiva del trattamento di quiescenza possano essere rettificati in ogni momento da enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. La disposizione dell'art. 52, comma 1, l. 9 marzo 1989, n. 88, relativa al settore privato, invocata come *tertium comparationis*, non è l'unica soluzione regolatoria della materia compatibile ed anzi imposta dai principi costituzionali, dovendosi anche salvaguardare il legittimo affidamento del pensionato sull'entità del trattamento pensionistico erogato. Il necessario intervento per ricomporre il quadro della regolazione della materia, secondo linee coerenti ed omogenee per il settore pensionistico gestito ormai da un unico ente, non può, dunque, che essere rimesso al legislatore, che opererà tenendo conto del mutato contesto normativo, ma anche in funzione di valorizzazione dei profili di equità e solidarietà che caratterizzano il sistema previdenziale. Al legislatore compete, dunque, nell'equilibrato esercizio della sua discrezionalità, valutati tutti i diversi e spesso contrapposti valori ed esigenze in campo, bilanciare i fattori costituzionalmente rilevanti, fissati, in particolare, dagli artt. 3 e 97 Cost., ma anche dagli artt. 36 e 38 Cost. A tal fine, l'intervento normativo dovrà, in particolare, armonizzare le esigenze di ripristinare la legittimità del trattamento pensionistico con l'opposta esigenza di tutelare, in presenza di situazioni e condizioni di rilevanza sociale, l'affidamento del pensionato nella stabilità del suo trattamento, decorso un lasso temporale adeguato e coerente con il complessivo ordinamento giuridico. Si formula pertanto l'auspicio che il legislatore proceda, con adeguata tempestività, ad adottare un intervento inteso a superare le riscontrate divergenze tra le discipline previste, rispettivamente, per il settore pubblico, dall'art. 26 l. n. 315 del 1967 e dagli artt. 204 e 205 d.P.R. n. 1092 del 1973, e, per il settore privato, dall'art. 52, comma 1, l. n. 88 del 1989 (sentt. n. 208 del 2014, 146 del 2016) .